

**MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  
DA COVID-19****LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE**

Preso atto dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 recante le misure di "potenziamento" connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenente le disposizioni urgenti in materia di giustizia;

esaminato l'art. 83 in merito alle "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

considerato che il recente incremento del quadro epidemiologico in atto ha determinato la necessità ed urgenza di prorogare il termine del periodo "cuscinetto", originariamente fissato al 22 marzo, fino al 15 aprile 2020, non risultando lo stesso più funzionale alle esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso;

esaminate le misure organizzative adottate in data 18 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale di Monza al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica per il periodo fino al 15 aprile 2020, nonché i successivi provvedimenti restrittivi della mobilità adottati dal Governo e dalla Regione Lombardia;

DISPONE

Fino al 15 aprile 2020:

1. Il rinvio di tutte le udienze a data successiva al 31 maggio 2020 mediante differimento d'ufficio, autorizzato con il presente provvedimento, per un periodo possibilmente non superiore a tre mesi, da adottare preferibilmente con comunicazione cartacea che sarà attuata dalla Cancelleria in PCT in modalità massiva per tutti i fascicoli telematici di ciascuna udienza;
2. Restano sospesi fino alla data del 15 aprile 2020 i termini per l'adozione di qualsiasi provvedimento giudiziario ed il deposito della relativa motivazione, nonché per l'emissione di decreti per la fissazione delle udienze, salva la dichiarazione d'urgenza, con provvedimento motivato, che ciascun giudice potrà adottare;
3. Restano esclusi dal rinvio:
  - a. le cause già rinviate per la precisazione delle conclusioni, che saranno trattenute in decisione SENZA TENERE UDIENZA (che si intende soppressa) con decorrenza dei termini dalla data del 16 aprile 2020, con possibilità di calibrare la concessione dei termini massimi, da indicare espressamente nella comunicazione del rinvio d'ufficio, per il deposito delle memorie conclusive. I difensori preciseranno le conclusioni obbligatoriamente in modalità telematica (in mancanza s'intendono precisate come in atti). La comunicazione del rinvio d'ufficio sarà effettuata sulla base di un modello unitario che ciascun Giudice trasmetterà alla Cancelleria anche solo a mezzo Mail;
  - b. i procedimenti cautelari concernenti la tutela di diritti fondamentali della persona e gli altri procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, purché, in quest'ultimo caso, vi sia la dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal presidente di sezione e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore;
4. limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa di cui all'art. 83 comma 3 D.L. 18/20, compresi i procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice riterrà urgente in quanto "la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", i rinvii potranno essere effettuati in data compresa tra il 16.4.20 e il 31.5.20, attenendosi alle disposizioni presidenziali ed alle seguenti

indicazioni:

- a) E' facoltà dei singoli giudici disporre la trattazione delle cause in sola forma scritta, senza lo svolgimento delle udienze, per altri adempimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. In tal caso, lo scambio ed il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assoluto divieto che le stesse possano surrettiziamente integrare nuovi atti processuali esorbitanti la consueta verbalizzazione d'udienza, avverrà obbligatoriamente in modalità telematica, preferibilmente condensate in un unico atto *congiunto*, da depositare almeno tre giorni prima della data d'udienza, in cui tutte le parti avranno preventivamente concertato lo sviluppo alternato delle rispettive difese (salvo che il giudice abbia preventivamente autorizzato il deposito delle note con la concessione di termini sfalsati), e la successiva adozione del provvedimento da parte del giudice avverrà fuori udienza, scaduti i termini stabiliti nel provvedimento che autorizza la trattazione scritta ovvero dalla data d'udienza già preventivamente fissata;
- b) Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potrà essere realizzata dal singolo giudice mediante collegamento da remoto ove occorra garantire la loro partecipazione fisica, sempreché la gestione dell'udienza da remoto tramite PCT e programmi informatici (Skype o Teams) sia tecnicamente fruibile e funzionante sia per i giudici che per i difensori e che questi ultimi ne abbiano preventivamente fatto richiesta al Giudice in modalità congiunta, comunicando le credenziali (avvenuta installazione dei programmi informatici ed indirizzo *mail* per consentire l'invito da parte del Giudice, cui spetta la scelta della piattaforma da utilizzare, alla riunione in videoconferenza);
- c) In ogni caso, sarà privilegiata la modalità di trattazione in forma scritta, senza tenere udienza;
- d) Unicamente nei casi in cui non possa essere evitata l'udienza in sede in presenza di persone, dovranno essere adottate tutte le cautele igienico-sanitarie previste dall'Autorità Sanitaria, in termini di distanza minima e utilizzo DPI.

Si raccomanda di adottare ogni modalità che consenta di limitare al minimo il lavoro della Cancelleria che sta operando in regime di presidio.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito del Tribunale di Monza e comunicate all'Ordine degli Avvocati di Monza anche per l'ulteriore diffusione territoriale.

Monza 23 marzo 2020.

Il Presidente della prima sezione civile.

*Dott. Mirko Buratti*

